

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 827/80 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1980

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1547/79⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento n. 129 del Consiglio, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2543/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1658/79⁽⁵⁾ e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che il regolamento (CEE) n. 652/79 del Consiglio, del 29 marzo 1979, relativo alle conseguenze del sistema monetario europeo nel quadro della politica agricola comune⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1264/79⁽⁷⁾, ha introdotto l'ECU nella politica agricola comune; che, in virtù delle disposizioni esistenti, l'ECU è stato quindi preso in considerazione ai fini della fissazione degli importi relativi:

- da una parte, all'applicazione della politica agricola comune,
- dall'altra, ai regimi speciali di scambi per le merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli;

che la durata di validità di questo regolamento era limitata, in linea di massima, al 31 marzo 1980; che

una proroga di tale regime, proposta dalla Commissione, non ha potuto essere adottata dal Consiglio per tempo; che, onde evitare una frattura nel regime, che provocherebbe, segnatamente, talune modifiche in materia di prezzi e di altri importi in moneta nazionale, si ravvisa la necessità, nel perentorio interesse pubblico, a titolo conservativo e in attesa di una decisione definitiva in proposito, di continuare ad applicare il regime nella sua forma attuale;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sulla loro parità effettiva,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 1° aprile 1980;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1658/79 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c), del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 aprile 1980.

⁽¹⁾ GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 188 del 26. 7. 1979, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. 106 del 30. 10. 1962, pag. 2553/62.

⁽⁴⁾ GU n. L 263 del 19. 9. 1973, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 dell'1. 8. 1979, pag. 5.

⁽⁶⁾ GU n. L 84 del 4. 4. 1979, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU n. L 161 del 29. 6. 1979, pag. 1.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1980.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 2 aprile 1980, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Prelievi
10.01 A	Frumento tenero e frumento segalato	84,63
10.01 B	Frumento duro	111,61 ⁽¹⁾ ⁽⁵⁾
10.02	Segala	71,64 ⁽⁶⁾
10.03	Orzo	70,92
10.04	Avena	56,03
10.05 B	Granturco, diverso dal granturco ibrido destinato alla semina	89,88 ⁽²⁾ ⁽³⁾
10.07 A	Grano saraceno	0
10.07 B	Miglio	22,88 ⁽⁴⁾
10.07 C	Sorgo	78,20 ⁽⁴⁾
10.07 D	Altri cereali	0 ⁽⁵⁾
11.01 A	Farine di frumento o di frumento segalato	132,97
11.01 B	Farine di segala	114,77
11.02 A I a)	Semole e semolini di frumento duro	186,46
11.02 A I b)	Semole e semolini di frumento tenero	141,88

⁽¹⁾ Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 435/80, i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

⁽⁴⁾ Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁵⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.